

## ALLEGATO 3 AL DDG n. 3499 del 5/11/2012

### MISURE FITOSANITARIE UFFICIALI CONTRO IL PPV (Plum Pox Virus)

#### Definizioni

Ai fini del presente decreto sono stabilite, in conformità al D.M. 28/07/2009, le seguenti definizioni:

- a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali;
- b) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;
- d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione;
- e) «zona tampona»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;
- f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non è presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente;
- g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unità separata indenne da PPV;
- h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato;
- i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi;
- l) «SFR»: Servizio Fitosanitario Regionale.

#### Prescrizioni di carattere generale valide in tutto il territorio regionale

La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), è obbligatoria nel territorio della Regione. Attualmente la malattia è confinata in «area contaminate» e sussistono pertanto concrete possibilità di eradicazione.

Chiunque noti sintomi sospetti su piante di drupacee, deve effettuare apposita segnalazione all'Ufficio fitosanitario provinciale competente per zona o all'Ufficio di coordinamento del SFR.

#### MISURE FITOSANITARIE NELLE ZONE INDENNI

1. Nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali, sono effettuate dal SFR prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo impianto.

#### MISURE FITOSANITARIE NELLE AREE CONTAMINATE

1. Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata, senza necessità di ulteriori analisi. Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione dal SFR devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero, entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

2. Le operazioni di cui al punto precedente, devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo dei campi di produzione o vivai dove si trovano le piante infette. L'esecuzione degli interventi è verificata ufficialmente dall'Ufficio fitosanitario provinciale competente. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, oltre alle sanzioni previste dalle norme, previa diffida ad adempiere, il SFR può disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni, addebitando le spese agli

inadempienti.

3. Il SFR dispone l'estirpazione dell'intero campo, quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria può essere applicata tale misura anche in presenza di percentuali inferiori.

4. Nelle aree contaminate è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti.

5. Un'area contaminata è considerata eradicata qualora dalle ispezioni ufficiali, effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi sulle piante ospiti, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di PPV, o nel caso che nell'area contaminata e nella relativa zona tampone siano state eliminate tutte le piante di drupacee suscettibili.

6. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, un'area contaminata può essere dichiarata zona di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia.

#### MISURE FITOSANITARIE NELLE ZONE TAMPONE

1. Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.

2. Il SFR esegue annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV.

3. Nella zona tampone sono vietati l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatto salvo quanto previsto dal D.M. 28/07/2009.

#### REGOLAMENTAZIONE DEI VIVAI DI PRODUZIONE DI DRUPACEE

1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee è autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto dall'art.9, commi 3 e 4 del D.M. 28/07/2009..

2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza è ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del SFR, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo ed effettuato, con oneri a carico del produttore, su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri.

#### FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

1. Per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto.

2. Quando per gli innesti non si utilizzi il materiale di cui al punto 1, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, e devono inviare al SFR i risultati delle analisi di laboratorio previste;

b) le piante madri da cui si preleva il materiale devono essere allevate in aree indenni, essere dichiarate all'Ufficio fitosanitario provinciale, singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale. Il vivaista deve inviare all'Ufficio fitosanitario competente, prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonché la quantità di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;

c) qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell'area contaminata, si dovrà procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio, ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;

d) i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione all'Ufficio fitosanitario provinciale competente;

3. L'autoproduzione è consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

## MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI COMPARSA DI PPV IN UN VIVAIO

1. Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio é sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE, fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata da parte del SFR.
2. L'Ufficio fitosanitario competente per zona, previa valutazione del rischio fitosanitario, potrà autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone d' insediamento.

## MISURE DA ADOTTARE NEI VIVAI PREESISTENTI RICADENTI IN UNA ZONA TAMPONE

1. Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio é sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 comma 2 del D.M. 28/07/2009.
2. Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al SFR la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV, fornendo copia della relativa documentazione commerciale.
3. I soggetti incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli, hanno l'obbligo di segnalare al SFR la presenza di partite con sintomi di PPV fornendo copia della relativa documentazione.
4. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al SFR.

Firmato  
Il Dirigente del Servizio Fitosanitario  
(Vito Sinatra)

Firmato  
Il Dirigente Generale  
(Rosaria Barresi)